

STATUTO

**A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E
IMPRESE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POZZO D'ADDA MI VIA
CRISTOFORO COLOMBO 5

Numero REA: MI - 2089288

Codice fiscale: 01895450664

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

	IMPRESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA ETS",	
	Invita quindi la assemblea a discutere e deliberare al	
	riguardo, e tutti concordando all'unanimità sui punti posti	
	all'ordine del giorno la Assemblea alla unanimità	
	DELIBERA:	
	1) di modificare la denominazione sociale da "A.F.I. ALLEANZA	
	FAMIGLIE E IMPRESE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA ETS" in "A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E IMPRESE SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ETS";	
	2)conseguentemente di modificare il testo dello statuto	
	sociale in quello che, comprensivo delle modifiche come sopra	
	deliberate, qui di seguito si riporta integralmente:	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	Articolo 1 (costituzione e denominazione)	
	E costituita, con sede nel Comune di Pozzo d'Adda (MI) la	
	Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata	
	"A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E IMPRESE società cooperativa	
	sociale a responsabilità limitata -ETS", ai sensi della legge	
	381/1991 art. 1	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal libro V, titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	3	

	sulle società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Articolo 2 (durata)	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2053 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TILOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	Articolo 3 (scopo mutualistico e prevalenza)	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed allo	
	scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali per i soci.	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. Si intendono perseguire i	
	principi di mutualità prevalente e quindi troveranno	
	applicazione nella cooperativa:	
	1)il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale;	
	2)2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	

	dividendi;	
	3)3) il divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori ;	
	4)l'obbligo di devoluzione , in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma	
	subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Articolo 4 (oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa	
	ha come oggetto:	
	-installazione, manutenzione e riparazione di impianti	
	idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria;	
	-manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche,	

	elettroniche e medicali;	
	- lavori di piccola manutenzione di qualunque tipo di	
	edificio;	
	- amministrazione di condomini;	
	- servizi di elaborazione elettronica dati;	
	-servizi annessi alle incombenze contabili,	
	amministrative, fiscali, previdenziali;	
	-servizi dattilo e fotocopiatrice, attività di	
	fotocopiatrice, dattilografia, trascrizione nastri e da	
	dischi, correzione di bozze;	
	- servizi assicurativi;	
	- gestione parcheggi pubblici e privati;	
	- gestione beni culturali;	
	- promozione socio culturale;	
	-gestione attività commerciali, alberghi, camping,	
	locali pubblico esercizio, sale cinema e teatro;	
	- attività dell'accompagnatore turistico;	
	- attività di guida turistica;	
	- pulizie civili ed industriali;	
	- servizi richiesta certificati e disbrigo pratiche;	
	- formazione e servizio di reclutamento di personale	
	specializzato;	
	- realizzazione di eventi;	
	- produzione e post produzione audio e video;	
	- servizi fotografici;	

	-servizi di grafica pubblicitaria, realizzazione	
	servizi web;	
	- realizzazione prodotti multimediali, servizi informatici in	
	genere;	
	- allestimenti museali e scenografici;	
	- promuovere, incrementare e favorire lo studio, la ricerca e	
	la sperimentazione al fine di migliorare la conoscenza e la	
	capacità professionale dei soci;	
	- compiere ogni altra azione tendente a favorire il	
	miglioramento delle condizioni morali, culturali e materiali	
	dei soci e dei loro famigliari, predisponendo, se ritenuto	
	opportuno, apposito regolamento.	
	La cooperativa potrà svolgete altre attività connesse e	
	affini a quelle sopra.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine alle attività sopraelencate,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili allo	
	svolgimento delle attività sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	

	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5 (soci cooperatori e sovventori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Nella cooperativa sociale è fatto obbligo l'inserimento di	
	soci e/o lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della	
	legge 381/1991 comma 1 e 2, con una percentuale di svantaggio	
	superiore al 45% circolare 116/ del 09/10/1992 del Ministero	
	del lavoro;	
	Sono previsti categorie di soci speciali volontari ai sensi	
	della legge 381/91 che comunque non possono superare il 50%	
	dei soci ordinari e che comunque devono perseguire lo scopo	
	sociale, ai soci volontrar può essere corrisposto solo il	
	rimborso spese effettivamente sostenuto e documentato. I soci	
	volontari vanno iscritti in apposito libro.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	

	funzionamento della società.	
	I diritti, gli obblighi ed in generale lo stato giuridico dei	
	soci cooperatori viene regolato dalla legge numero 142 del 3	
	aprile 2001.	
	Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 31 gennaio	
	1992 numero 59 possono esservi anche soci sovventori, i cui	
	diritti sia amministrativi che patrimoniali ed i cui rapporti	
	con la cooperativa saranno regolati dalla stessa legge 31	
	gennaio 1992 numero 59.	
	Ai soci sovventori spetta una remunerazione superiore del due	
	per cento (2%) rispetto a quella stabilita per gli altri soci	
	nella ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento	
	della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto	
	di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore	
	nominale.	
	Articolo 6 (categorie speciali dei soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	

	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'articolo 2476, comma 2 e 3,	
	del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	1. l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	2. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	

	3. il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	4. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale, potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci cooperatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale, che non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso	
	nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere	
	dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del	
	presente statuto. Il passaggio alla categoria di socio	
	cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato	
	a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Articolo 7 - (domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare,	
	all'organo amministrativo, se trattasi di persona fisica,	
	domanda scritta indicante:	
	a) il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'effettiva attività svolta, la condizione professionale,	
	le specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	

	sottoscrivere (che non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore ai limiti di legge);	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'articolo 28 del presente	
	statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	

	Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 8 (obblighi del socio)	
	Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati al versamento, con le modalità	
	e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
	a) del capitale sottoscritto;	
	b) dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	c) del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo	
	atto a dimostrare avvenuta comunicazione alla cooperativa.	
	Salvo formale autorizzazione dell'organo amministrativo ed a	
	discrezione dello stesso, è fatto divieto al socio	
	cooperatore di iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative, che perseguano identici scopi sociali o	
	esercitino inattività concorrente con quella della	
	cooperativa.	
	L'organo amministrativo potrà, in casi specifici ed a sua	
	discrezione, autorizzare il socio cooperatore ad iscriversi	
	in altre cooperative e/o la propria attività lavorativa	
	presso terzi, esercenti imprese aventi oggetto uguale o	
	analogo a quello della cooperativa.	
	Articolo 9 (perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 10 (recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	

	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con	
	lettera raccomandata andata e ritorno o altro mezzo atto a	
	dimostrare l'avvenuta comunicazione. L'organo amministrativo	
	deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le	
	modalità previste all'articolo 28.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11 (esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo	

	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a sessanta	
	giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,	
	non adempia entro centoventi giorni, al versamento del valore	
	delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 28	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	

	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 12 (delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	andata e ritorno o altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta	
	comunicazione. Le controversie che insorgessero tra i soci e	
	la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall'articolo	
	28 del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 (liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 18,	
	lettera c, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 14 (morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347,	
	commi 2 e 3, del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi dell'articolo 13.	
	In caso di pluralità di eredi questi debbono nominare un	

	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno di essi e la	
	società consenta la divisione della quota associativa. La	
	società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'articolo 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'articolo 13.	
	Articolo 15 (termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità di soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettera b), c), d), ed e), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	

	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 16 (elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale (nei limiti previsti dalla legge);	
	b) da un numero illimitato di quote di sovvenzione;	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	

	tra i soci né durante la vita sociale né allatto dello	
	scioglimento della società.	
	Articolo 17 (vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente, previste nel precedente articolo 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dallo stesso, salva	
	la responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale.	
	Articolo 18 (bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero centottanta giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, segnalate dall'organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	I soci, nell'assemblea che approva il bilancio, deliberano	
	sulla destinazione degli utili annuali ascrivendoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per	
	cento;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992 numero 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Articolo 19 (ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio provvede alla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata, considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 20 (decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori	

	o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero	
	complessivo degli aventi diritto al voto.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7. l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 21 (assemblee)	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata andata e ritorno o altro mezzo atto a	
	dimostrare l'avvenuta comunicazione, inviata almeno trenta	

	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Le assemblee potranno tenersi nella sede legale della	
	cooperativa, nelle sedi secondarie e in qualsiasi altro posto	
	venga eletto per lo svolgimento come indicato nella lettera	
	di convocazione.	
	La cooperativa li dove abbia piu di una sede operativa potra	
	svolgere le assemblee anche per mezzo di strumenti	
	telematici, teleconferenze, shype ecc.	
	E necessario per lo svolgimento con mezzi informatici che	
	tutti i soci vengano informati preventivamente degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno con una relazione	
	dell'organo amministrativo.	
	I soci potranno proporre integrazioni entro il termine	
	massimo di quindici giorni prima dello svolgimento	

	dell'assemblea.	
	Le integrazioni dei soci dovranno essere messe immediatamente	
	a disposizione di tutti gli altri soci cooperatori.	
	Il voto sarà	
	Articolo 22 (costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto di voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti ad	
	eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 dell'articolo	
	20 per i quali è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.	
	Articolo 23 (votazioni)	
	Per le votazioni si provvederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Articolo 24 (voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	

	giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure	
	al numero dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in	
	quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in	
	ragione della qualità degli scambi mutualistici e in	
	conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento. In particolare il regolamento definisce i	
	parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio	
	mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i	
	soci che possono accedere al voto plurimo.	
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono	
	singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni	
	assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non	
	può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola	
	assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si	
	superino tali limiti, i voti saranno ricondotti	
	automaticamente entro la misura consentita, applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portato.	
	Articolo 25 - (presidenza dell'assemblea)	

	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 26 - (amministrazione)	
	La cooperativa e' amministrata in forma collegiale, su	
	decisione dei soci, da un consiglio di amministrazione	
	composto da almeno tre membri.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta	
	unicamente tra i soci operatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori, per scadenza del periodo	
	determinato dai soci, ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	

	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	

	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare	
	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo di azienda la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società. Ogni	
	centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies del codice civile. Nella medesima	

	relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli stessi provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio	
	sindacale, l'amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	

	poteri degli amministratori.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato.	
	Articolo 27 (organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il ministero della	
	giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di	
	sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si	
	trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del	
	codice civile.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	

	approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	

	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo	
	può tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei	
	sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice	
	civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del collegio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 28 (clausola di conciliazione ed arbitrale)	

	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale	
	secondo diritto in conformità del regolamento della camera	
	arbitrale della camera di commercio del L. Aquila che	
	provvederà alla nomina dell'arbitro.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 29 (scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 30 (devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	articolo diciotto, lettera c;	
	2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, numero 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Articolo 31 (regolamenti)	
	L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	articolo 24.	
	Articolo 32 (principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	Al fine della qualificazione di cooperativa e mutualità	
	prevalente, come previsto dall'articolo 2512 del codice	
	civile, la cooperativa ai sensi dell'articolo 2514 del codice	
	civile:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	

	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza	
	di cui all'articolo 2512 del codice civile nella nota	
	integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i	
	parametri di cui all'articolo 2513 del codice civile.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Articolo 33 (rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del codice civile, e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per	

	adeguare lo statuto alle norme relative alle società per	
	azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle	
	venti unità.	
	Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta	
	alle ore dodici.	
	I Comparenti dichiarano di aver ricevuto l'informativa sul	
	trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13	
	del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n.	
	196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali	
	(cosiddetta Legge Privacy), ed autorizzano pertanto l'uso	
	degli stessi per finalità o obblighi imposti dalla legge.	
	Richiesto io Notaio ho redatto il presente pubblico atto, da	
	me scritto in parte con mezzo meccanografico ed in parte a	
	mano e meco sottoscritto unitamente al Comparente alle ore	
	dodici, previa integrale lettura ai medesimi datane e loro	
	dichiarazione a mia domanda che il tutto è conforme al vero.	
	Consta di fogli dieci, occupa facciate intere trentotto e fin	
	qui della presente.	
	FIRMATO: BUONTEMPO MONIA - GRANATA LUCA - FRANCESCO BENEDETTI	
	NOTAIO	
	REGISTRATO A L'AQUILA IL 18 giugno 2019 AL N.2109	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE FORMATO	
	IN ORIGINE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 D.lgs	
	7/3/2005 n.82 CHE SI RILASCIÀ PER USO DEPOSITO REGISTRO	

40